legal

CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°519 | OGGETTO: Approvazione Disciplinare Incarichi Esterni.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo De Nobili - la Giunta Comunale, convocata alle ore 13,30.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
ABRAMO	SERGIO	SINDACO	X	
CARDAMONE	IVAN	VICESINDACO	X	
CARROZZA	CONCETTA	ASSESSORE		X
CAVALLARO	DOMENICO	ASSESSORE	X	
CONCOLINO	LEA	ASSESSORE	X	
LOBELLO	ALESSANDRA	ASSESSORE	X	
LONGO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
MIGLIACCIO	MODESTINA	ASSESSORE	X	
RUSSO	DANILO	ASSESSORE	X	
SCULCO	ALESSIO	ASSESSORE	.	X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il SINDACO SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Cod. Profilo 125745

SETTORE AVVOCATURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Disciplinare Incarichi Esterni.

Cod. Profilo 125745

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE AVVOCATURA ad oggetto **Approvazione Disciplinare Incarichi Esterni.** che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro cura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione dinanzi alle Magistrature ordinarie, amministrative e speciali sia nelle cause attive che passive;
- che la Giunta Comunale può deliberare l'affidamento del mandato ad avvocati liberi professionisti nei soli casi di cui all'art.4 del Disciplinare dell'Avvocatura approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196/2008 per come integrata dalla delibera di Giunta Comunale n.82 del 2015;

CONSIDERATO che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia ha previsto la parziale applicabilità dei principi del Codice dei Contratti Pubblici anche agli incarichi legali

CONSIDERATO altresi

- che il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, predisposto dal Segretario Generale ed approvato dalla giunta Comunale con delibera n. 34 del 31.1.2017 inserisce l'affidamento degli incarichi legali esterni tra i procedimenti a rischio;

-che il suddetto piano individua nell'istituzione dell'Albo degli Avvocati la misura di prevenzione dei fenomeni di corruzione;

-che pertanto l'adozione dell'Albo appare strumento necessario, opportuno ed idoneo al fine di prevenire il rischio di discrezionalità nella scelta dall'affidatario e regolamentare i meccanismi di verifica del possesso dei requisiti professionali e consente di adeguare il Disciplinare di cui alle delibere di Giunta succitate alla normativa in vigore

DATO ATTO che il Settore Avvocatura ha predisposto il disciplinare che forma parte integrante della presente delibera;

VISTO il D.lgs 165/2011;

PROPONE ALLA GIUNTA

1.Di approvare l'allegato disciplinare che forma parte integrante della presente delibera, composto da n.12 pagine;

2.Di demandare alla Suac, di concerto con l'Avvocatura, la redazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo Elenco sulla base dei requisiti contenuti nel predetto disciplinare, nonché di ogni incombente all'uopo necessario ivi compresa la stesura della modulistica che andrà a far parte della disciplina dell'avviso pubblico;

IL TITOLARE P.O.

AVV. GIACOMO FARRELLI

IL DIRIGENTE

AVV. SAVERIO MOLICA

Cod. Profilo 125745

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione dell'Assessore all'Avvocatura;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modifcato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 converito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
AVV. SAVERIO MOLICA

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

16 OTT. 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare in ogni sua parte la proposta sopra riportata per le motivazioni in essa contenute;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

DISCIPLINARE DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

ART. 1

Oggetto

Il presente disciplinare individua, nel rispetto dello Statuto comunale e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità, i criteri e le circostanze per ricorrere al conferimento degli incarichi per la trattazioni degli affari contenziosi e non contenziosi, nonché per la rappresentanza in giudizio e per la domiciliazione, ad Avvocati liberi professionisti, ovvero ad Avvocati esterni all'Ente.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale viene conferita al professionista esterno, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore Avvocatura, eventualmente sentito il Dirigente del Settore al quale la controversia afferisce o che sulla stessa abbia competenza:

1) quando vi sia conflitto di interessi con l'Avvocatura interna;
2) nelle fattispecie in cui non sia opportuna o risulti incompatibile la difesa da parte dei funzionari avvocati dell'Amministrazione;
3) in casi o fattispecie di particolare complessità e/o che richiedano particolari specializzazioni in relazione alla materia trattata;
4) in caso di particolare ed eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura interna dell'Ente;
5) quando sussistono ragioni di connessione con incarichi precedentemente conferiti al medesimo professionista, ovvero laddove sussistono ragioni di continuità difensiva con l'attività giudiziale e/o stragiudiziale precedentemente prestata dal professionista nell'esclusivo interesse dell'Ente.

L'elencazione di cui al precedente capoverso è da considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva, potendo la Giunta Comunale determinarsi per il conferimento dell'incarico difensoriale e/o di consulenza legale a professionista esterno, laddove ricorrano eccezionali e motivate circostanze, che possano rendere opportuno il conferimento dell'incarico ad un professionista esterno, per come altresì meglio specificato nel successivo art. 7.

ART.2

Albo dei professionisti

Per l'affidamento degli incarichi professionali di difesa, patrocinio e consulenza legale è istituito un Albo-Elenco aperto ai professionisti singoli od associati, che esercitano attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.

L'albo è articolato in cinque Sezioni:

Diritto civile e commerciale;

Diritto del lavoro e del pubblico impiego;

Diritto penale;

Diritto amministrativo;

Diritto finanziario – Tributario;

Ciascun legale può essere iscritto in non più di due delle Sezioni indicate.

L'elenco viene aggiornato annualmente e, pertanto, le domande presentate dai professionisti interessati nel corso dell'anno solare saranno esaminate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La formazione, la compilazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo - Elenco sono curate dal Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro.

L'iscrizione, così come il diniego all'iscrizione nell'Albo sono disposti sempre dal Settore Avvocatura nell'ordine di presentazione della domanda.

L'iscrizione ha durata triennale, ma a richiesta del professionista la stessa può essere rinnovata per un uguale periodo, previa dichiarazione del Professionista o del legale rappresentante dello studio Associato, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.

ART. 3
Requisiti

Requisiti per l'iscrizione all'Albo sono:

a) Essere iscritti ad un Albo professionale Avvocati da almeno sei anni;
b) Capacità di contrattare con la p.a. a norma di legge;
c) Assenza di condanne penali a proprio carico, ostative al patrocinio legale;
d) Assenza di incompatibilità al patrocinio ed alla difesa delle controversie e degli affari contenziosi e non contenziosi nell'interesse del Comune di Catanzaro ovvero mancanza di contenzioso personale o di incarichi di patrocinio legale, sia giudiziale sia stragiudiziale, contro il Comune di Catanzaro e contro le società da esso partecipate;
e) Assenza di violazioni, accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed alla norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;
f) Assenza di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'ordine di appartenenza e/o da parte del competente Consiglio Distrettuale di Disciplina;
g) Possesso della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con adeguato massimale. Il Comune di Catanzaro potrà pretendere dal professionista, al momento di conferimento dell'incarico, ove il valore della controversia sia eccedente rispetto il massimale di polizza, che questi sottoscriva ulteriore polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il rifiuto del professionista comporterà l'inconferibilità dell'incarico e/o la sua revoca.

La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e devono essere mantenuti durante il triennio.

Il professionista, al momento di presentazione della domanda, dovrà impegnarsi a dichiarare il verificarsi di cause di incompatibilità con il patrocinio e la difesa dell'Ente e richiedere, conseguentemente, la cancellazione dall'Albo – Elenco, nonché a comunicare eventuali sanzioni penali e/o disciplinari che inibiscano o limitino l'esercizio della professione e/o determinino l'incapacità a contrarre con la P.A..

ART. 4
Iscrizione all'albo - elenco

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato con la specifica indicazione del ramo di specializzazione e di conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

La domanda deve contenere, mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti indicazioni ed informazioni:

a) L'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno sei anni;
b) L'indicazione dell'iscrizione all'Albo delle magistrature superiori (se posseduta);
c) L'insussistenza di causa ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;

d) L'insussistenza di condanne penali a proprio carico ostative al patrocinio;
e) L'assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, per come precisato nel precedente articolo 3;
f) L'assenza di violazioni, accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed alla norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;
g) L'insussistenza di controversie promosse contro il Comune di Catanzaro sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti;
h) Il curriculum professionale;
i) L'indicazione della polizza assicurativa di cui all'art. 12 della L. 31.12.2012 n. 247 con specifica dichiarazione di obbligo a comunicare tempestivamente le variazioni di compagnia assicuratrice;
j) La dichiarazione d'impegno a comunicare senza indugio eventuali sanzioni penali e/o disciplinari che inibiscano o limitino l'esercizio della professione e/o determinino l'incapacità a contrarre con la P.A..
k) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

ART. 5
Cancellazione albo - revoca incarico

Il Comune si riserva la facoltà di cancellare il professionista dall'albo qualora:
a) Abbia perso i requisiti dell'iscrizione;
b) Abbia senza giusta causa o giustificato motivo rinunciato all'incarico;
c) Non abbia assolto con puntualità o diligenza a precedenti incarichi conferiti;
d) Si sia reso responsabile di inadempienze o abbia fornito informazioni risultate non veritiere.

Alla cancellazione segue la revoca di eventuali incarichi in corso.
Il Comune di Catanzaro si riserva, comunque, la facoltà di revocare l'incarico eventualmente conferito nell'ipotesi di cui ai punti c) e d) nonché per sopravvenuto conflitto di interessi o in presenza di comportamenti che possano fare venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

ART. 6
Conferimento incarico

L'incarico di patrocinio legale e/o di consulenza legale deve essere conferito dalla Giunta Comunale con il medesimo atto con cui si delibera in ordine all'opportunità di resistere alla lite o di promuovere la lite, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 del presente disciplinare e comunque tenendo in considerazione:

- il Foro di appartenenza del professionista in relazione al Foro di trattazione della controversia e/o dell'affare stragiudiziale;
- la tipologia della causa/vertenza;
- il valore della causa/vertenza;
- il curriculum professionale dell'avvocato;
- la consequenzialità e complementarietà degli incarichi aventi stesso oggetto ovvero presentino connessione e/o continenza;
- il principio di rotazione degli incarichi;
- la continuità difensiva;
- la determinazione del compenso.

Nel contemperamento dei suddetti criteri, l'Amministrazione terrà conto, in via prioritaria, della specializzazione del professionista evincibile dal curriculum professionale e/o scientifico, nonché della consequenzialità e complementarietà degli incarichi e/o della sussistenza di eventuali ragioni di connessione e/o continenza con controversie già patrocinate dal legale esterno, valutato l'esito del giudizio già patrocinato.
A parità di curricula, sarà affidato l'incarico al professionista che, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di cui al successivo articolo 9, presenterà il preventivo spese e competenze maggiormente contenuto e, quindi, più vantaggioso per l'Amministrazione.
Il conferimento dell'incarico avviene con trasmissione della delibera della Giunta Comunale all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, salvo casi particolarmente urgenti in cui, individuato il professionista e predisposta la relativa delibera, al fine di non incorrere in decadenze processuali, ovvero al fine di non recare pregiudizio all'Ente, verrà preventivamente rilasciata procura per la stesura dell'atto e, quindi, l'adozione della delibera sarà successiva al conferimento del mandato alle liti.
L'incarico si perfeziona con la sottoscrizione di una convenzione che regola il rapporto e le condizioni economiche il cui contenuto è specificatamente indicato all'art. 7 del presente disciplinare.
Il conferimento dell'incarico a più professionisti contemporaneamente dovrà essere adeguatamente motivato dalla necessità di conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, ovvero laddove la trattazione collegiale dell'affare e/o della vertenza si renda necessario in ragione della complessità e/o della particolarità della materia.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la trattazione collegiale dell'affare a più professionisti, il compenso sarà corrisposto complessivamente ed unitariamente, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 9, secondo capoverso.

ART. 7
Deroghe al conferimento mediante ricorso all'Albo-Elenco

Il conferimento dell'incarico di patrocinio legale o di consulenza legale in deroga al presente disciplinare sarà possibile solo in casi eccezionali, quali la necessità di tutelare l'Ente in questioni di massima complessità che richiedono prestazioni di altissima specializzazione.
In tali casi potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, cultori della materia, ricercatori e/o cattedratici anche se non iscritti all'albo - elenco di cui al presente disciplinare.
La delibera di conferimento incarico, in tal caso, dovrà essere adeguatamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni della deroga.

ART. 8
Convenzione

Il conferimento dell'incarico professionale, sia per promuovere la lite che per resistere, anche nel caso di mediazione, ovvero nel caso di pareri e/o consulenze, si perfeziona con la sottoscrizione di una convenzione scritta nella quale sarà allegata la dichiarazione del professionista attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare e quindi, con riferimento ai requisiti di cui alla lettera e), f) e g) del predetto art. 4, la dichiarazione di impegno a conservare tale condizione per tutta la durata dell'incarico.
Inoltre dovrà essere sottoscritto: 1) l'impegno a non accettare incarichi da soggetti terzi, siano essi pubblici o privati, contro il Comune di Catanzaro per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la

revoca di tutti gli incarichi già assegnati al professionista; 2) l'impegno a non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta del compenso; 3) la specifica dichiarazione di obbligo a rendere, senza che sia previsto ulteriore onorario, i pareri ed i chiarimenti inerenti all'oggetto della causa affidata; 4) l'impegno all'osservanza del codice deontologico forense; 5) l'impegno a comunicare costantemente gli esiti dell'attività espletata, con l'invio degli atti difensoriali redatti, unitamente a quelli delle controparti.
Sarà altresì cura ed obbligo del professionista:
- L'indicazione dell'onorario con la specifica precisazione se sia comprensivo o meno delle spese generali in ragione del 15%, dell'I.v.a. al 22% e del c.p.a. del 4%.
- L'indicazione delle spese vive non imponibili effettivamente sostenute da comprovarsi con idonea documentazione ed in misura analitica.
Al momento della sottoscrizione e comunque nei tempi tecnici previsti dall'Ente, sarà corrisposta la somma del 20% dell'onorario, come previsto dal successivo art. 9 del presente disciplinare, oltre le spese vive documentate per come necessarie per azionare la procedura affidata.
Il saldo delle competenze maturate potrà avvenire solo successivamente all'intervenuta decisione della controversia affidata.

Art. 9
Onorario

L'onorario sarà corrisposto secondo le tariffe professionali previste dal D.M. 55/2014, ridotte del 50% per come previsto dall'art. 4 dello stesso D.M.
Nel caso di più professionisti verrà corrisposto il predetto onorario, poi aumentato del 20% e con l'applicazione degli accessori di legge singolarmente per ogni quota professionale fatturata.
Nel caso in cui occorrerà, per ragioni di connessione, conferire più incarichi tra essi connessi al medesimo professionista, questi avrà diritto, per il primo incarico, al valore medio previsto dal D.M. 55/2014 ridotto del 50%, per come determinato nel primo capoverso del presente articolo, ed al solo 20% di tale onorario per gli incarichi connessi. In tale misura sarà determinato l'aumento del compenso del professionista anche nelle ipotesi di ricorso per motivi aggiunti, di ricorso incidentale e/o di chiamata di terzo in causa.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario o di una apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.
Nell'ipotesi in cui il Comune sia parte vittoriosa con liquidazione a carico della controparte soccombente degli onorari di lite in misura maggiore a quanto previsto dalla convenzione, gli stessi saranno trattenuti dal Comune di Catanzaro che si riserva la facoltà di conferire incarico allo stesso legale per il recupero delle somme liquidate in sentenza a titolo di spese e competenze di giudizio.
In ipotesi di recupero delle spese e competenze di lite dalla controparte soccombente, gli onorari saranno corrisposti nella misura prevista ed indicata negli atti giudiziali della procedura esecutiva senza che il legale possa pretendere somme ulteriori dal Comune di Catanzaro.
In ipotesi in cui il Comune sia parte vittoriosa con liquidazione di onorario a carico della parte soccombente inferiore a quanto previsto dalla convenzione, al professionista sarà corrisposto l'importo previsto dalla convenzione. Si applicano, anche in tale ipotesi, le regole di cui al precedente capoverso per il recupero forzoso delle somme.

Qualora il professionista rinunci al suo incarico prima della conclusione del procedimento, allo stesso saranno corrisposte le sole voci di onorario effettivamente maturate e le spese vive documentate, detratti gli acconti percepiti.
Parimenti, in ipotesi di rinuncia dell'azione e/o degli atti del giudizio da parte avversaria o da parte del Comune di Catanzaro, il professionista avrà diritto ai soli onorari per l'attività effettivamente prestata e da questi documentata.
Qualora il professionista subentri in un giudizio già avviato da altro difensore, lo stesso sarà vincolato agli importi stabiliti e impegnati con il precedente professionista ridotti in virtù delle fasi già effettuate dal precedente avvocato, al quale verranno corrisposti i soli compensi maturati, detratti gli acconti percepiti.
Si procederà come nel precedente capoverso anche in ipotesi in cui la causa venga proposta davanti alle Magistrature Superiori e il legale già nominato non sia abilitato al patrocinio innanzi ad esse.

Art. 10
Obblighi del professionista

Il legale incaricato è obbligato:

a) A produrre un preventivo dettagliato indicante onorari e spese;
b) A partecipare alle riunioni ed agli incontri propedeutici alla trattazione della causa ed alla connessa attività amministrativa dell'Ente anche nel corso di giudizio, a richiesta dell'Ente;
c) Ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico mediante una relazione scritta circa l'andamento processuale ed allegando la relativa documentazione processuale (memoria, comparsa od altro scritto difensivo);
d) A segnalare gli atti ed i comportamenti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi anche processuali per l'Ente;
e) A rendere ogni parere su una eventuale richiesta di transazione e/o rinuncia alla lite;
f) A stilare lo schema di transazione, ove richiesto dall'Ente, senza oneri aggiuntivi od a verificare quello trasmesso da controparte, proponendone, del caso, le più opportune modifiche;
g) A rendere pareri su richiesta dell'Ente, sia orali sia scritti, relativi alla causa affidata senza pretendere ulteriori compensi;
h) Ad effettuare la mediazione e/o la negoziazione ove richiesta, informando l'Ente di ogni eventuale possibilità e agevolazione fiscale prevista dalla legge.

Art. 11
Pubblicità e trattamento dati

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco il Comune attuerà le forme di pubblicità previste dalla legge anche sul sito web istituzionale. L'elenco dei professionisti sarà pubblico.
I dati personali contenuti nella domanda di iscrizione e tutti i dati comunque acquisiti in ragione del presente regolamento, saranno trattati nel pieno rispetto con il D.L. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i..
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità del presente disciplinare, con le modalità e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Professionisti.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto specificatamente si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense in vigore.

SEGRETARIO GENERALE
VINCENZINA SICA

SINDACO
SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 21 DIC. 2017

SEGRETARIO GENERALE
VINCENZINA SICA

MUNICIPIO DI CATANZARO
La presente copia fotostatica è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

COMUNE DI CATANZARO

Catanzaro, 5-1-2018

Cod. Profilo 125745